

Obbligo d'informazione e responsabilità

Obbligo di notifica

Base giuridica: [Ordinanza sulla salute dei vegetali](#)

Ogni infestazione o sospetto di infestazione con un organismo di quarantena (p.es. coleottero del Giappone, Xylella, Ralstonia) deve essere notificato al **servizio fitosanitario cantonale**. L'obbligo di notifica in caso di infestazione con organismi di quarantena sussiste solo nei confronti delle autorità.

Responsabilità in caso di danni a piante

Base giuridica: diritto privato ([CO](#), [Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci](#))

Vendita ad acquirenti commerciali e privati:

- **Fondamentalmente, il venditore è responsabile in caso di danni** (p.es. infestazione con organismi di quarantena). Può «allontanare» o «limitare» contrattualmente tale responsabilità (p.es. tramite CG, contratto d'appalto ecc.).
- **L'onere della prova spetta all'acquirente:** l'acquirente deve segnalare immediatamente o dimostrare altrimenti il danno.
Importante: controllare subito la merce fornita!
- **Giardiniere paesaggista:** per la valutazione giuridica occorre considerare anche la **valenza giuridica tra contratto d'acquisto e contratto d'appalto**.